

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4605 del 23/08/2024
Oggetto	"DPR 59/2013 E SMI - DITTA CASEARIA CASTELLI SRL PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA, STRADA GUBINARIA N. 8 - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA - PRATICA SUAP 1680/2024"
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4790 del 23/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno ventitre AGOSTO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)";
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DD 389/2024 del 24/05/2024;

PREMESSO CHE:

- l'atto di adozione di AUA emesso da Arpae-SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-5192 del 22/12/2016 e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Tizzano Val Parma con Provvedimento n. 7/2015 del 30/12/2016 alla Ditta Casearia Castelli S.r.l. per lo stabilimento sito in Comune di Tizzano Val Parma (PR), Strada della Gubinaria n. 8 comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
 - **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**
- con D.D. n. DET-AMB-2022-3915 del 02/08/2022 emessa da Arpae-SAC, recepita nel Provvedimento Unico prot. n. 354 del 12/01/2017, aggiornato con con Provvedimento prot. n. 795 del 08/02/2024 il SUAP Comune di Tizzano Val Parma ha provveduto a volturare, per variazione del legale rappresentante e della sede legale, l'AUA rilasciata con Provvedimento n. 7/2015 del 30/12/2016;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Tizzano Val Parma con nota prot. n. 379 del 18/01/2024 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2024/10368 del 19/01/2024), presentata dalla Ditta Casearia Castelli S.r.l., nella persona dell'Amministratore e Gestore pro tempore dello stabilimento i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale nel Comune di Milano (MI), Via Flavio Gioia 8 e stabilimento ubicato nel comune di Tizzano Val Parma (PR), in Strada Gubinaria n. 8, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Tizzano Val Parma con Provvedimento n. 7/2015 del 30/12/2016 e s.m.i. con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- che l'attività principale dichiarata dalla Ditta nello stabilimento di cui sopra è quella di "*produzione parmigiano reggiano, siero e panna*".

RILEVATO:

- che per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con nota prot. PG/2024/23366 del 06/02/2024 ai quali la Ditta ha risposto con documentazione a completamento dell'istanza trasmessa dal SUAP in data 07/03/2024 prot. n. 1407 (prot. Arpae n. PG/2024/0044913 del 07/03/2024);
- che alla data del 07/03/2024 l'istanza risulta correttamente presentata.

RILEVATO ALTRESÍ CHE:

a seguito dell'istruttoria condotta la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento in oggetto comprende anche il seguente titolo abilitativo:

- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.**

VISTI:

i seguenti pareri e la relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione ambientale Ovest – Servizio Territoriale Sede di Parma (Arpae ST), pervenuti a seguito di specifica richiesta di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2024/46781 del 11/03/2024:

- il parere di competenza del Comune di Tizzano Val Parma prot. n. 1530 del 13/03/2024, acquisito a prot. Arpae PG/2024/48290 del 13/03/2024, *allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1)*;
- il parere per quanto di competenza espresso da AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA prot. n. 23178 del 02/04/2024, acquisito a prot. Arpae PG/2024/61131 del 02/04/2024, *allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2)*;
- la relazione tecnica di Arpae-ST prot. n. PG/2024/71632 del 17/04/2024, depositata agli atti;
- la documentazione integrativa volontaria della Ditta trasmessa dal SUAP con nota prot. 3496 del 13/06/2024 ed acquisita a prot. Arpae n. PG/2024/109264 del 13/06/2024;
- la richiesta di integrazioni di Arpae-SAC di Parma prot. n. PG/2024/134754 del 23/07/2024 formulata a seguito della documentazione volontaria trasmessa dalla Ditta ed acquisite a prot. Arpae n. PG/2024/130746 del 17/07/2024;
- le integrazioni trasmesse dalla Ditta con nota prot. n. PG/2024/145126 del 07/08/2024;

i seguenti pareri definitivi pervenuti a seguito di richiesta di Arpae-SAC di Parma prot. n. PG/2024/147083 del 09/08/2024 a seguito della documentazione integrativa sopra citata trasmessa dalla Ditta:

- il parere di competenza del Comune di Tizzano Val Parma prot. n. 4978 del 19/08/2024, acquisito a prot. Arpae PG/2024/150547 del 20/08/2024, *allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3)*;
- il parere per quanto di competenza di IRETI SpA prot. n. 11855 del 21/08/2024 acquisita a prot. Arpae n. PG/2024/152018 del 22/08/2024, *allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 4)*;

CONSIDERATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:

1. la Ditta risulta autorizzata con Provvedimento SUAP n. 7/2015 del 30/12/2016 e s.m.i.;
2. l'attività industriale prevede *“trasformazione lattiero-casearie per la produzione di Parmigiano Reggiano, Siero e Panna”*;
3. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
4. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2030);
5. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
6. è stato dichiarato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;
7. è stato dichiarato modifica sostanziale emissione E2, nuova emissione E4, nuovo impianto depurazione.
8. è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II della Parte V del D.L.gs. 152/06 smi e più precisamente:
 - a. **EMISSIONE E3 “Caldaia”(potenzialità 24 kW)**
9. è stata dichiarata la presenza di impianti non sottoposti al Titolo I come previsto da art.272 comma 5 del D.L.gs. 152/06 smi e più precisamente:
 - a. **EMISSIONE SF1 “sfiato vapore doppi fondi”**
 - b. **EMISSIONE SF2 “sfiato vapore doppi fondi”**
 - c. **EMISSIONE SF3-4 “sfiato sicurezza caldaia”**
 - d. **EMISSIONE SF5-6-7-8-9 “sfiato silos stoccaggio”**
 - e. **ED01** emissione impianto depurazione
10. è stata dichiarata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i.;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 DPR n. 59/2013 e s.m.i., **l'atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso da Arpae-SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-5192 del 22/12/2016 e s.m.i.** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Tizzano Val Parma con Provvedimento n. 7/2015 del 30/12/2016 e s.m.i. a favore della Ditta Casearia Castelli S.r.l., nella persona dell'Amministratore e Gestore pro tempore dello stabilimento i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale nel Comune di Milano (MI), Via Flavio Gioia 8 e stabilimento ubicato nel comune di Tizzano Val Parma (PR), in Strada Gubinaria n. 8 relativamente all'esercizio dell'attività di *"trasformazione lattiero-casearie per la produzione di Parmigiano Reggiano, Siero e Panna"*, **per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.**

INTEGRANDO, fatto salvo quanto già indicato nell'**atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso da Arpae-SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-5192 del 22/12/2016 e s.m.i.** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Tizzano Val Parma con Provvedimento n. 7/2015 del 30/12/2016 e s.m.i.:

per gli scarichi idrici: (titolo abilitativo *"autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i."*), *di specifica competenza comunale*, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Tizzano Val Parma

del 19/08/2024 prot. n. 4978 (Allegato 3) e nel parere di IRETI SpA nota prot. n. 11855 del 21/08/2024 (Allegato 4) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per il rumore (titolo abilitativo “comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447”), al rispetto rigoroso da parte del gestore per l’esercizio dell’attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Tizzano Val Parma prot. n. 1530 del 13/03/2024 (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per quanto di seguito riportato per la matrice **emissioni in atmosfera** (titolo abilitativo “autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.”) si sostituiscono integralmente le medesime parti dell’atto di adozione di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso da Arpae-SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-5192 del 22/12/2016 e s.m.i.** e recepito nell’AUA rilasciata dal SUAP Comune di Tizzano Val Parma con Provvedimento n. 7/2015 del 30/12/2016 e s.m.i.:

“...**SI STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

per le emissioni in atmosfera per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell’inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell’art. 272 comma 1 e dell’art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE E2 pulivapor a gasolio 5,5 kW
EMISSIONE E4 gruppo elettrogeno emergenza 215,4 kW

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	500	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	200	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	170	mg/Nm ³
Polveri totali	50	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

l’adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi

dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico-operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E01: caldaia a metano 1,240 MW

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	365	giorni
Altezza minima:	6	m
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.L.gs 152/2006 smi, dal D.L.gs 183/2017, tale impianto si configura come medio impianto di combustione (come definito al comma 1 del punto a gg-bis dell'art. 268 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i.) pertanto:

- per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;
- la Ditta dovrà presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dall'art.273 – bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. fatti salvi eventuali aggiornamenti normativi regionali fissati ai sensi del D.Lgs. 155/10 e s.m.i. e del PAIR 2020.

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni E1 debbono avere una periodicità annuale.

Per gli impianti afferenti alle emissioni E2 ed E4, il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	CASEARIA CASTELLI S.R.L
Partita IVA/Codice fiscale:	0244711035
Sede legale:	Flavio Gioia n.8 , Comune di Milano
Sede locale impianti:	Strada della Giubinarina n.8 a Tizzano Val Parma
Coordinate UTM X:	
Coordinate UTM Y:	
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Trattamento e trasformazione latte per la produzione di parmigiano reggiano
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Latte lavorato [t/anno]
Indicatore 2:	Metano utilizzato [Sm3/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	365
Altezza media sbocco emissione:	6 m
Temperatura media emissioni:	493 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni kg/anno	
PM (Materiale Particellare):	23
Ossidi di azoto (NO _x):	964
Monossido di carbonio (CO):	302

Biossido di carbonio (CO ₂):	569772
Ossidi di zolfo (SO _x):	79,6

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati (mettere solo quelli degli inquinanti):

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica,	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

...”;

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'**atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso da Arpae-SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-5192 del 22/12/2016 e s.m.i.** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Tizzano Val Parma con Provvedimento n. 7/2015 del 30/12/2016 e s.m.i. **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'**atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso da Arpae-SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-5192 del 22/12/2016 e s.m.i.** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Tizzano Val Parma con Provvedimento n. 7/2015 del 30/12/2016 e s.m.i..

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e rumore. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP del Comune di Tizzano Val Parma, pertanto esplica i suoi effetti dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Tizzano Val Parma, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna - SAC di Parma, al Comune di Tizzano Val Parma, IRETI SpA ed AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica.

Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Tizzano Val Parma all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 a far data dal 01/06/2024 è Elisabetta Ardesi.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

Istruttore di riferimento: Tommaso Taticchi

Rif. Sinadoc: 2024-5914

su disposizione del Dirigente
Il Responsabile di Funzione
Autorizzazioni Complesse di Parma
Beatrice Anelli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1



COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA

Provincia di Parma

P.zza Roma, 1 – 43028 Tizzano Val Parma tel. 0521868578 - fax 0521868937 - P.Iva 00241790344



Sportello Unico Comunale Attività Produttive

Prot. gen. n. vedi PEC

-Rif. a nota di ARPAE, rif. Sinadoc 2023/5914; pervenuta il 12.03.2024, ns. p.g. n. 1483

Spett.le

**AGENZIA PREVENZIONE AMBIENTE ENERGIA
EMILIA-ROMAGNA-ARPAE**

Piazzale della Pace n. 1

43121 PARMA PR

aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Casearia Castelli Srl per l'insediamento sito in Comune di Tizzano Val Parma, frazione Costa, Strada della Gubinarina n°8 - **parere comunale in merito.**

In riferimento all'istanza indicata in oggetto ed alla nota a margine citata, premesso:

- 1) Che relativamente alla matrice scarichi, si precisa che l'insediamento in parola è inserito all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato con scarichi aventi recapito finale in fossa imhoff, con successivo passaggio in collettore principale e depuratore;
- 2) Che relativamente alle emissioni in atmosfera, si precisa che l'insediamento industriale in parola (Foglio 20 particella 461) è inserito in zona classificata nel vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) come Zona E2 (agricola per allevamenti zootecnici)- art. 3.2.5 delle N.T.A.;
- 3) Che relativamente alla matrice rumore, lo stesso è inserito in classe V della classificazione acustica del territorio comunale, a seguito dell'adozione della variante al Piano di Zonizzazione Acustica in data 22 novembre 2011 con Deliberazione Consiliare n. 61;

A seguito di quanto sopra indicato, con la presente si esprime **parere favorevole** all'istanza di A.U.A, relativamente alla ditta in oggetto, anche in considerazione della compatibilità urbanistica.

A disposizione per eventuali chiarimenti in merito, con l'occasione si porgono distinti saluti.

Tizzano Val Parma,

il responsabile del settore tecnico



Firmato digitalmente da:

ROSSI GIANCARLO

Firmato il 13/03/2024 09:14

Seriale Certificato: 2216422

Valido dal 20/02/2023 al 20/02/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Allegato 2

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0023178
DATA: 02/04/2024
OGGETTO: PRATICA SUAP 1680/2024 - CASEARIA CASTELLI SRL - COMUNE DI
TIZZANO VAL PARMA MODIFICA SOSTANZIALE AUA

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Lucia Reverberi

CLASSIFICAZIONI:


- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0023178_2024_Lettera_firmata.pdf	Reverberi Lucia	605BCF78273CBF451C1C5E9DBCAA35F8 221555564C140F1836AF20A665DBB313



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Comune di Tizzano Val Parma
protocollo@postacert.comune.tizzano-
val-parma.pr.it

ARPAE (Agenzia Prevenzione
Ambiente energia Emilia Romagna)
PARMA
aopr@cert.arpa.emr.it


OGGETTO: PRATICA SUAP 1680/2024 - CASEARIA CASTELLI SRL - COMUNE DI TIZZANO VAL
PARMA MODIFICA SOSTANZIALE AUA

In riferimento alla domanda di AUA della ditta CASEARIA CASTELLI S.r.l. per l'insediamento in Comune di
Tizzano Val Parma, Strada della Gubinaria n. 8 pervenuta in data 18.03.2024 ns. prot. 19308;

esaminata la documentazione allegata e tenuto conto che l'istanza riguarda:

- il progetto di potenziamento dell'attività produttiva, che prevede di raggiungere la potenzialità di trattamento di circa 9.500 tonnellate/anno di latte crudo di vacca, per la produzione di circa 800 tonnellate/anno di Parmigiano Reggiano, di circa 280 tonnellate/anno di Panna e di circa 7.700 tonnellate/anno di Siero per circa 365 giorni/anno di lavorazione;
- il potenziamento della depurazione delle acque reflue mediante la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione delle acque reflue derivanti dalla lavorazione, dai servizi igienici, e delle acque meteoriche; tale impianto presenterà una potenzialità di circa 1.000 A.E. e sarà del tipo biologico a fanghi attivi, di tipo SBR (Sequential Batch Reactor), nel quale si svilupperanno le Fasi: A) Accumulo e Sollevamento nella vasca interrata esistente, B) Ossidazione Biologica Totale (SBR), C) accumulo in Vasca dell'acqua depurata, D) Accumulo fanghi di supero; il recapito finale resterà invariato in pubblica fognatura;
- le emissioni in atmosfera sono le seguenti: E01 – Generatore di Vapore esistente, funzionante a gas metano avente potenza termica di 1,240 MW; SF1 - sfiato vapore doppi fondi; SF3, SF4 - Sfiati di sicurezza della Caldaia; SF5, SF6, SF7, SF8, SF9 - n.5 Sfiati dei serbatoi di stoccaggio; E02 - Pulivapor ad azionamento elettrico e a generazione di vapore caldo mediante caldaia a gasolio interna da 5,5 kWt; E03 – Caldaia a gas metano avente potenza di circa 24 kWt; E04 - Gruppo elettrogeno di emergenza funzionante a gasolio avente potenza termica di circa 215,4 kW; ED01 – emissione diffusa nuovo impianto di depurazione, dovute al trattamento SBR e alla linea fanghi;

si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sulla pratica in oggetto.



Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Lucia Reverberi

Responsabile procedimento:
Lucia Reverberi

Allegato 3



COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA

Provincia di Parma

P.zza Roma, 1 – 43028 Tizzano Val Parma tel. 0521868578 - fax 0521868937 - P.Iva 00241790344

Sportello Unico Comunale Attività Produttive



Prot. gen. n. vedi PEC

-Rif. a nota di ARPAE, rif. Sinadoc 2024/5914; pervenuta il 12.08.2024, ns. p.g. n. 4883

Spett.le
**AGENZIA PREVENZIONE AMBIENTE ENERGIA
EMILIA-ROMAGNA-ARPAE**
Piazzale della Pace n. 1
43121 PARMA PR
aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Casearia Castelli Srl per l'insediamento sito in Comune di Tizzano Val Parma, frazione Costa, Strada della Gubinarina n°8 - **parere comunale in merito.**

In riferimento all'istanza indicata in oggetto ed alla nota a margine citata, premesso:

1) Che relativamente alla matrice scarichi, si precisa che l'insediamento in parola è inserito all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato con scarichi aventi recapito finale in fossa imhoff, con successivo passaggio in collettore principale e depuratore;

A seguito di quanto sopra indicato, con la presente si esprime **parere favorevole** all'istanza di A.U.A, relativamente alla ditta in oggetto, anche in considerazione della compatibilità urbanistica.

A disposizione per eventuali chiarimenti in merito, con l'occasione si porgono distinti saluti.

Tizzano Val Parma, 19 agosto 2024

il responsabile del settore tecnico



Firmato digitalmente da:
ROSSI GIANCARLO
Firmato il 19/08/2024 11:01
Seriale Certificato: 2216422
Valido dal 20/02/2023 al 20/02/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Allegato 4

Questo documento è stato firmato digitalmente

Tizzano Val Parma

Spett.le SUAP
Unione Montana Appennino Parma
protocollo@pec.unionemontanaparmaest.it

Spett.le Comune di
TIZZANO VAL PARMA
protocollo@postacert.comune.tizzano-val-
parma.pr.it

PC Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Scarichi Industriali
Ns. rif.: RT026517-2024 del 12/08/2024
Vs. rif.: Suap 1680/2024

Oggetto: Parere di conformità ditta Casearia Castelli srl - Tizzano Val Parma.

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico **S1** in pubblica fognatura della ditta in oggetto, che annulla e sostituisce il precedente RT009125-2024-P del 19/06/2024 rilasciato dalla scrivente Azienda, al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di modifica di AUA per installazione di un nuovo impianto di pretrattamento di tipo biologico.

La ditta dovrà provvedere a trasmettere, alla scrivente Azienda alla pec: ireti@pec.ireti.it - Servizio Scarichi Industriali ed agli enti competenti, tempestiva comunicazione di fine lavori e messa a regime del nuovo impianto di pretrattamento.

Lo scarico S2, costituito da acque meteoriche di piazzale e copertura, prevede quale recapito il corpo idrico superficiale "Rio Malusa".

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, tramite PEC all'indirizzo: ireti@pec.ireti.it, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Per ulteriori chiarimenti la scrivente può essere contattata all'indirizzo e-mail: csi.parma@gruppoiren.it.

Servizio Idrico
Ing. Marco Fiorini

Scarichi Industriali

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova
Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

Scarichi Industriali
 Ns. rif.: RT026517-2024 del 12/08/2024
 Vs. rif.: Suap 1680/2024

Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO ditta Casearia Castelli srl.

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE
 REFLUE INDUSTRIALI.**

V I S T A

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Casearia Castelli srl con sede legale in MI - Milano - Via Flavio Gioia, 8, relativamente all' insediamento sito in PR - Tizzano Val Parma - Strada della Gubinaria;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

P R E M E S S O

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di LANGHIRANO;
- che l'insediamento interessato svolge attività di LAVORAZIONE LATTE CON PRODUZIONE DI PARMIGIANO REGGIANO corrispondente all'attività **Lavorazione Latte e Derivati** per un numero annuo di giorni lavorati pari a 365;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici, di condensa vapore delle caldaie, di lavaggio locali ed attrezzature e di lavorazione, classificate come acque reflue INDUSTRIALI;
- che le acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura vengono sottoposte a trattamento tramite: Impianto Biologico;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione, di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo, dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di siero, latticello, grassi e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti in efficienza e mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, dovranno essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non potranno essere scaricati in pubblica fognatura.

IRETI S.p.A.

Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Scarichi Industriali

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

- 10) Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 35 mc.
- 11) Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 11.000 mc.
- 12) Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.
- 13) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946, e tramite PEC ireti@pec.ireti.it a Impianti di Depurazione Emilia e Scarichi Industriali** indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Le quantità totali annuali di acqua industriale scaricata dovranno essere correttamente riportate sull'apposito modulo che verrà spedito annualmente alla Ditta in oggetto.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Servizio Idrico
Ing. Marco Fiorini

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Scarichi Industriali

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.